

STUDIO SIGNORIELLO

Dottori Commercialisti & Avvocati

Giuseppe Signoriello

Dottore Commercialista
Revisore legale

Ersilia Manzo

Dottore Commercialista
Revisore legale

Matteo Signoriello

Dottore Commercialista
Revisore legale

Gloria Mango

Dottore Commercialista
Revisore legale

Francesco Migliozi

Dottore Commercialista
Revisore legale

Francesco Campobasso

Dottore Commercialista
Revisore legale

Pietro Signoriello

Dottore Commercialista
Revisore legale

Remo Signoriello

Avvocato

Chiara Fabbrini

Avvocato

Filomena A. Costanzo

Avvocato

Andrea Scognamiglio

Avvocato

Eugenia Pizzicato

Accountant

Ivan Cevoli

Accountant

Marco Fabbrini

Consultant

Michela Luciano

Consultant

Napoli, 10 lì luglio 2023

CIRCOLARE N.7/2023

In data 03.07.2023 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.87 la Legge del 03.07.2023 il c.d. Decreto omnibus contenente disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale.

Durante l'iter di conversione è stata ufficializzata la proroga dei termini dei versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi per i soggetti ISA.

In particolare, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi e compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, tenuti ad effettuare entro il 30.06.2023 possono provvedervi entro il 20 luglio senza alcuna maggiorazione.

Of Counsel

Ezio Tartaglia

Finanza Straordinaria

Versamenti che rientrano nella proroga

La proroga al 20.7.2023 riguarda i “versamenti delle somme risultanti dalle dichiarazioni” dei redditi e IRAP, che sarebbero scaduti il 30.6.2023 senza la maggiorazione dello 0,4%, quindi in particolare:

- il saldo 2022 e l'eventuale primo acconto 2023 dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP;
- il saldo 2022 dell'addizionale regionale IRPEF;
- il saldo 2022 e l'eventuale acconto 2023 dell'addizionale comunale IRPEF;
- il saldo 2022 e l'eventuale primo acconto 2023 della “cedolare secca sulle locazioni”;
- il saldo 2022 e l'eventuale primo acconto 2023 dell'imposta sostitutiva (15% o 5%) dovuta dai lavoratori autonomi e dagli imprenditori individuali rientranti nel regime fiscale forfettario ex L. 190/2014;
- il saldo 2022 e l'eventuale primo acconto 2023 dell'imposta sostitutiva del 5% dovuta dai lavoratori autonomi e dagli imprenditori individuali che adottano il regime dei c.d. “contribuenti minimi” (art. 27 co. 1 del DL 98/2011);
- il saldo 2022 e l'eventuale primo acconto 2023 della c.d. “tassa etica”;

Via Santa Lucia, 50 – 80132

NAPOLI

Tel. +39 081 7644052

Fax. +39 081 2452395

segreteria@studiosignoriello.it

Via Arenula, 29 – 00186

ROMA

Tel. +39 06 85300781

Fax. +39 06 92956546

segreteriaarm@studiosignoriello.it

- le altre imposte sostitutive (es. per la rivalutazione dei beni d'impresa, *capital gain* in regime di dichiarazione) o addizionali che seguono gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi;
- il saldo 2022 e l'eventuale primo acconto 2023 delle imposte patrimoniali dovute da parte delle persone fisiche, delle società semplici e degli enti non commerciali, residenti in Italia, che possiedono immobili e/o attività finanziarie all'estero (IVIE e/o IVAFE);
- l'IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità in base agli ISA.

1. Contributi a fondo perduto per associazioni e società sportive dilettantistiche per la gestione degli impianti sportivi

Con il DPCM 23.3.2023 e l'avviso del Dipartimento per lo sport 19.6.2023, sono state definite le modalità e i termini di presentazione, da parte delle associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD e SSD), che risultano iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche alla data di emanazione del suddetto DPCM, della richiesta di accesso ai contributi a fondo perduto per i gestori di impianti sportivi e di impianti natatori.

Le istanze vanno presentate:

- dalle ore 12:00 del 19.6.2023 e fino alle ore 23.59 del 19.7.2023;
- unicamente tramite la nuova piattaforma del Dipartimento per lo sport, raggiungibile all'indirizzo <https://avvisibandi.sport.governo.it>;
- secondo i criteri previsti dagli artt. 3 (impianti natatori) e 4 (impianti sportivi) del DPCM 23.3.2023.

Le domande presentate saranno sottoposte all'istruttoria degli organismi sportivi affiliati e del Dipartimento per lo sport.

2. Credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno- nuovo modello di comunicazione

L'Agenzia delle Entrate, con il provv. 1.6.2023 n. 188347, ha approvato il nuovo modello di comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno (e nelle ZES e ZLS), introducendo la possibilità di indicare gli investimenti effettuati nel 2023.

L'aggiornamento tiene conto della proroga al 31.12.2023 del credito d'imposta di cui all'art. 1 co. 98 della L. 208/2015, ad opera dell'art. 1 co. 265 della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023).

La nuova versione del modello:

- va utilizzata per gli investimenti effettuati dall'1.1.2023;

- può essere presentata dall'8.6.2023 al 31.12.2024;
- è stata semplificata, non essendo più previsti i riquadri con le annualità dal 2016 al 2022, ma un solo spazio per gli interventi effettuati nell'anno (che andrà indicato sul frontespizio).

Per i crediti d'imposta relativi a investimenti realizzati entro il 31.12.2022, con una modifica ai termini previsti dei precedenti provvedimenti, la comunicazione può essere presentata:

- utilizzando il precedente modello;
- entro il 31.12.2023

3.Superbonus -Novità del DL11/2023 (c.d. “Blocca opzioni”)

Per gli interventi relativi a edifici condominiali e a edifici interamente posseduti da persone fisiche (composti, questi ultimi, da un numero di unità immobiliari “principali” non inferiore a due e non superiore a quattro), oltre che alle unità immobiliari delle persone fisiche all'interno dello stesso condominio o edificio e agli enti del Terzo settore, il documento ricorda che sono state inserite norme transitorie che dividono:

- relativamente alle spese sostenute nel 2023, gli interventi che possono beneficiare del superbonus nella misura del 110% da quelli che possono beneficiarne solo nella misura del 90% (art. 1 co. 894 della L. 197/2022);
- relativamente alle modalità di fruizione del beneficio (sia superbonus che altri *bonus* edilizi), gli interventi che possono continuare a fruire dei *bonus* anche nella forma opzionale di sconto sul corrispettivo o di cessione del credito da quelli che possono continuare a fruire dei *bonus* soltanto nella forma “naturale” della detrazione in dichiarazione dei redditi (art. 2 co. 2 e 3 del DL 11/2023).

Con riguardo al primo aspetto, la data “spartiacque”, tra superbonus al 110% e superbonus al 90%, di presentazione della richiesta di titolo abilitativo è quella del:

- 31.12.2022, nel caso di lavori di demolizione e ricostruzione;
- 25.11.2022, nel caso di lavori diversi da quelli di demolizione e ricostruzione (data che viene spostata al 31.12.2022, nel caso in cui si tratti di lavori su parti comuni condominiali e la relativa delibera assembleare, che deve comunque essere stata approvata entro il 24.11.2022, risulti approvata prima del 19.11.2022).

Tra le condizioni per poter continuare a beneficiare dell'aliquota al 110% per le spese sostenute nel 2023, quindi, rileva esclusivamente la CILA, di cui all'art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020, e non invece altri titoli edilizi eventualmente richiesti “*a prescindere dalla circostanza che in applicazione del TU dell'edilizia i lavori richiedano un titolo edilizio diverso*”.

Eccezioni per le quali non si rende necessaria la presentazione della CILA superbonus riguardano gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi iniziati in data antecedente all'introduzione dell'obbligo di presentazione della CILA (in questo caso rileva la data di presentazione del diverso titolo abilitativo richiesto dalla normativa all'epoca vigente)

4.Principali adempimenti

SCADENZA	ADEMPIMENTO	
17.07.2023	Versamento saldo IVA 2022	I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, entro il 16.3.2023, la prima rata del saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione per l'anno 2022 (modello IVA 2023), devono versare la quinta rata, con applicazione dei previsti interessi. Se il versamento della prima rata del saldo IVA 2022 è avvenuto entro il 30.6.2023, deve essere versata la seconda rata, con applicazione delle previste maggiorazioni e interessi.
	Versamento rate imposte e contributi	I soggetti titolari di partita IVA che hanno versato, entro il 30.6.2023, la prima rata di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2023 e IRAP 2023, devono versare la seconda rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi.
	Versamento IVA mensile	I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono: • liquidare l'IVA relativa al mese di giugno 2023; • versare l'IVA a debito. I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l'IVA possono far riferimento all'IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.
	Versamento ritenute e addizionali	I sostituti d'imposta devono versare: • le ritenute alla fonte operate nel mese di giugno 2023; • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di giugno 2023 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.

17.07.2023	Versamento ritenute sui dividendi	I sostituti d'imposta devono versare le ritenute alla fonte: • operate sugli utili in denaro corrisposti nel trimestre aprile-giugno 2023; • corrisposte dai soci per distribuzione di utili in natura nel trimestre aprile-giugno 2023.
	Ravvedimento acconto IMU 2023	I soggetti passivi IMU possono regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti relativi all'acconto dovuto per il 2023, la cui scadenza era il 16.6.2023, con applicazione della sanzione ridotta dell'1,5%, oltre agli interessi legali.
20.07.2023	Versamenti imposte da modello REDDITI PF 2023	Le persone fisiche che presentano il modello REDDITI PF 2023, che possono beneficiare della proroga di cui all'art. 4 co. 3-<i>sexies</i> e 3-<i>septies</i> del DL 51/2023 convertito, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%: • del saldo per l'anno 2022 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2023 relativo all'IRPEF, alla "cedolare secca" sulle locazioni, all'IVIE e all'IVAFE; • del saldo per l'anno 2022 relativo alle addizionali IRPEF e dell'eventuale acconto per l'anno 2023 dell'addizionale comunale; • del saldo per l'anno 2022 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2023 relativo all'imposta sostitutiva del 5% per i c.d. "contribuenti minimi"; • del saldo per l'anno 2022 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2023 relativo all'imposta sostitutiva (15% o 5%) per i contribuenti rientranti nel regime fiscale forfettario ex L. 190/2014; • delle altre imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi. Tali versamenti possono essere rateizzati.
	Versamenti contributi INPS da modello REDDITI PF 2023	Le persone fisiche, iscritte alla Gestione artigiani o commercianti dell'INPS, oppure alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 in qualità di lavoratori autonomi, che possono beneficiare della proroga di cui all'art. 4 co. 3-<i>sexies</i> e 3-<i>septies</i> del DL 51/2023 convertito, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del: • saldo dei contributi per l'anno 2022; • primo acconto dei contributi per l'anno 2023.

20.07.2023		La scadenza in esame riguarda anche i soci di srl: • artigiane o commerciali, che svolgono attività con ISA; • anche se non sono in regime di “trasparenza fiscale”. Tali versamenti possono essere rateizzati.
	Versamenti imposte da modello REDDITI SP 2023	Le società di persone e i soggetti equiparati, che possono beneficiare della proroga di cui all’art. 4 co. 3-<i>sexies</i> e 3-<i>septies</i> del DL 51/2023 convertito, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte sostitutive e addizionali, IVIE e IVAFE per le società semplici). Tali versamenti possono essere rateizzati.
	Versamenti imposte da modello REDDITI SC ed ENC 2023	I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2023, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che possono beneficiare della proroga di cui all’art. 4 co. 3-<i>sexies</i> e 3-<i>septies</i> del DL 51/2023 convertito, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2022 o in acconto per il 2023 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive, IVIE e IVAFE per gli enti non commerciali). Tali versamenti possono essere rateizzati.
	Versamenti IRAP	Le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2023, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che possono beneficiare della proroga di cui all’art. 4 co. 3-<i>sexies</i> e 3-<i>septies</i> del DL 51/2023 convertito, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%: • del saldo IRAP per l’anno 2022; • dell’eventuale primo acconto IRAP per l’anno 2023. Tali versamenti possono essere rateizzati.

20.07.2023	Versamento IVA da indici di affidabilità fiscale	Le persone fisiche con partita IVA, le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2023, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, ai quali sono applicabili gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che beneficiano della proroga di cui all'art. 4 co. 3-<i>sexies</i> e 3-<i>septies</i> del DL 51/2023 convertito, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, dell'IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità. Tale versamento può essere rateizzato.
	Versamento diritto camerale	Le imprese individuali, le società di persone, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2023, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che possono beneficiare della proroga di cui all'art. 4 co. 3-<i>sexies</i> e 3-<i>septies</i> del DL 51/2023 convertito, devono effettuare il pagamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali.
	Versamenti per rivalutazione dei beni d'impresa	I soggetti che svolgono attività d'impresa, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare (diversi dai soggetti IRES che hanno approvato il bilancio a giugno 2023 o a luglio 2023 in seconda convocazione), che possono beneficiare della proroga di cui all'art. 4 co. 3-<i>sexies</i> e 3-<i>septies</i> del DL 51/2023 convertito, devono effettuare il versamento del totale o della prima rata delle imposte sostitutive dovute per: • la rivalutazione dei beni d'impresa effettuata nel bilancio al 31.12.2022; • l'eventuale affrancamento del saldo attivo di rivalutazione; • l'eventuale riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni.

25.07.2023	Presentazione modelli INTRASTAT	I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT: • relativi al mese di giugno 2023, in via obbligatoria o facoltativa; • ovvero al trimestre aprile-giugno 2023, in via obbligatoria o facoltativa. I soggetti che, nel mese di giugno 2023, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano: • i modelli relativi ai mesi di aprile, maggio e giugno 2023, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa; • mediante trasmissione telematica. Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.
31.07.2023	Versamento saldo IVA 2022	I soggetti con partita IVA devono effettuare il versamento del saldo IVA relativo al 2022, risultante dal modello IVA 2023, se non ancora effettuato, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2023 (fino al 30.6.2023) e con l'ulteriore maggiorazione (calcolata anche sulla precedente). Tale versamento può essere rateizzato.
	Versamenti imposte da modello REDDITI PF 2023	Le persone fisiche che presentano il modello REDDITI PF 2023 devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4% (riproporzionata in ragione di giorno per i versamenti effettuati dal 21.7.2023 al 31.7.2023, se possono beneficiare della proroga di cui all'art. 4 co. 3-<i>sexies</i> e 3-<i>septies</i> del DL 51/2023 convertito). Tali versamenti possono essere rateizzati.

31.07.2023	Versamenti contributi INPS da modello REDDITI PF 2023	Le persone fisiche, iscritte alla Gestione artigiani o commercianti dell'INPS, oppure alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 in qualità di lavoratori autonomi, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4% (riproporzionata in ragione di giorno per i versamenti effettuati dal 21.7.2023 al 31.7.2023, se possono beneficiare della proroga di cui all'art. 4 co. 3-<i>sexies</i> e 3-<i>septies</i> del DL 51/2023 convertito). Tali versamenti possono essere rateizzati.
	Versamenti imposte da modello REDDITI SP 2023	Le società di persone e i soggetti equiparati devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4% (riproporzionata in ragione di giorno per i versamenti effettuati dal 21.7.2023 al 31.7.2023, se possono beneficiare della proroga di cui all'art. 4 co. 3-<i>sexies</i> e 3-<i>septies</i> del DL 51/2023 convertito), delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte sostitutive e addizionali, IVIE e IVAFE per le società semplici). Tali versamenti possono essere rateizzati.
	Versamenti imposte da modello REDDITI SC ed ENC 2023	I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2023, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4% (riproporzionata in ragione di giorno per i versamenti effettuati dal 21.7.2023 al 31.7.2023, se possono beneficiare della proroga di cui all'art. 4 co. 3-<i>sexies</i> e 3-<i>septies</i> del DL 51/2023 convertito), delle imposte dovute a saldo per il 2022 o in acconto per il 2023 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive, IVIE e IVAFE per gli enti non commerciali). Tali versamenti possono essere rateizzati.

31.07.2023	Versamenti IRAP	Le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2023, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4% (riproporzionata in ragione di giorno per i versamenti effettuati dal 21.7.2023 al 31.7.2023, se possono beneficiare della proroga di cui all'art. 4 co. 3-sexies e 3-septies del DL 51/2023 convertito. Tali versamenti possono essere rateizzati.
	Versamenti IVA da indici di affidabilità fiscale	Le persone fisiche con partita IVA, le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2023, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, ai quali sono applicabili gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4% (riproporzionata in ragione di giorno per i versamenti effettuati dal 21.7.2023 al 31.7.2023, se possono beneficiare della proroga di cui all'art. 4 co. 3-sexies e 3-septies del DL 51/2023 convertito), dell'IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità. Tale versamento può essere rateizzato.
	Versamento diritto camerale	I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2023, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2023 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali.
	Regolarizzazione omessa o infedele dichiarazione IVA per il 2022	I soggetti con partita IVA possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, l'omessa presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno 2022 (modello IVA 2023). La regolarizzazione si perfeziona mediante: la presentazione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, della dichiarazione omessa;

31.07.2023		- la corresponsione della prevista sanzione, ridotta ad un decimo del minimo. Entro il termine in esame è inoltre possibile regolarizzare l'infedele dichiarazione IVA relativa all'anno 2022 (modello IVA 2023): - mediante la presentazione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, della dichiarazione integrativa; - con la corresponsione della prevista sanzione, ridotta a un nono del minimo In ogni caso, le eventuali violazioni relative ai versamenti devono essere oggetto di separata regolarizzazione
	Registrazione contratti di locazione	Le parti contraenti devono provvedere: - alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di luglio 2023 e al pagamento della relativa imposta di registro; - al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di luglio 2023.

Per ulteriori chiarimenti e approfondimenti lo Studio è a Vs. completa disposizione

Dott. Giuseppe Signoriello

